

R.G. n. 913/2019



IL TRIBUNALE DI TREVISO

Il giudice del lavoro Pietro Gerardo Tozzi, nel procedimento iscritto al **numero 913-1** del ruolo generale dell'anno **2019** promosso ai sensi degli artt. 669 *bis* e ss. e 700 c.p.c. da [REDACTED] (Avv. Giuseppe Versace) contro **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (difeso *ex art.* 417bis c.p.c.) avente ad oggetto l'accertamento della illegittimità del decreto n 666 del 4 luglio 2019 di rettifica del punteggio attribuito a ricorrente nelle graduatorie di Circolo e di istituto di III fascia quale collaboratore scolastico, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 settembre 2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. [REDACTED] con ricorso depositato il 29 luglio 2019, ha rappresentato: di avere presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA il 4 ottobre 2017 presso l'I.C. Treviso 2 "Serena", dichiarando di aver svolto servizio, negli aa.ss. 2003/2004 e 2004/2005, presso l'Istituto Tecnico Commerciale Cavour di Corigliano Calabro Scalo per il triennio 2017/2020 per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico; di essere stato assunto il 24 settembre 2018 quale collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo Villorba e Povegliano di Fontane di Villorba; che il 4 luglio 2019 il Dirigente Scolastico dell'Istituto gli ha comunicato un decreto di rettifica del punteggio riconosciutogli quale Assistente Amministrativo – Collaboratore Scolastico, con diminuzione dello stesso dal 13,45 punti a 7,45 punti e dal 11,40 a 10,20 punti, in quanto, all'esito dei controlli effettuati, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha affermato che in riferimento l'attività dell'Istituto Scolastico Cavour di Corigliano Calabro *"è stata sospesa dal 14.02.2006. Si fa presente inoltre che lo scrivente ufficio è venuto a conoscenza del atto che un incendio ha distrutto tutta la documentazione relativa al personale in servizio. Si consiglia di controllare la posizione contributiva INPS del collaboratore scolastico [REDACTED]"*.



Il lavoratore ha convenuto in giudizio l'Amministrazione Scolastica e chiesto dichiararsi l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio.

In diritto, in relazione al *fumus boni iuris*, il ricorrente ha affermato l'illegittimità del disconoscimento ai fini giuridici del precedente servizio prestato in scuola paritaria quale conseguenza dell'omesso versamento dei contributi, la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., dell'art. 537 c.p., dei principi di cui alla legge 241/1990 e dell'art. 97 Cost.; l'illegittimità dell'attività di controllo esercitata dal Dirigente Scolastico sulla regolarità contributo relativa al precedente rapporto di lavoro; per l'omissione della comunicazione del vizio di irregolarità o incompletezza della domanda con conseguente impossibilità per il ricorrente di regolarizzazione ai sensi degli artt. 71 e 82 d.p.r. 5445/2000, la violazione del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di recesso *ex* artt. 1373 e 2119 c.c. e dell'art. 13 c.c.n.l. 2018/2020; la contrarietà del provvedimento ai principi di correttezza e buona fede e di tutela dell'affidamento.

ha sostenuto la sussistenza di un *periculum in mora*, in relazione al pregiudizio derivante dall'attuale stato di disoccupazione, della sua situazione familiare e il rischio di dover perdere un anno di lavoro, essendo stato estromesso dagli incarichi per l'anno scolastico in corso in conseguenza della rettifica del punteggio attribuito.

1.1. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Scolastica, che contestato le deduzioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.

2. Il lavoratore ha affermato l'illegittimità del decreto di rideterminazione del punteggio a lui assegnato nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di Assistente Amministrativo, con disconoscimento del punteggio attribuito per i servizi espletati.

2.1. Secondo la Tabella Di Valutazione Dei Titoli Culturali E Di Servizio Dell'area Fascia Delle Graduatorie Di Istituto Del Personale A.T.A. allegata al d.m. 640/2017 il servizio prestato in scuole non statali paritarie costituisce titolo per il riconoscimento di punteggio.

2.1. L'art. 7 comma 5 d.m. 640/2017 stabilisce che *"all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda"*.



2.2. Nel caso di specie (pur in assenza di una esplicito richiamo nel decreto oggetto di causa) risulta pacifica la rideterminazione del punteggio attribuito al lavoratore con l'esclusione di qualsiasi punteggio per i servizi prestati presso la scuola paritaria "Cavour" di Corigliano Calabro.

Occorre allora verificare la sussistenza del titolo di servizio reclamati dal ricorrente.

[] ha depositato: copia della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2019 per il personale ATA, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Treviso 2 "Serena", del 4 ottobre 2017, in cui aveva indicato di aver svolto servizio quale collaboratore scolastico dal 1 settembre 2003 al 20 agosto 2004 e poi dal 6 settembre 2004 al 26 agosto 2005 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Paritario "Cavour" di Corigliano Calabro (doc. 1 di parte ricorrente); contratti di lavoro quale Collaboratore Scolastico con l'Istituto Tecnico Commerciale Paritario "Cavour" del 1 settembre 2003 e del 6 settembre 2004, con relative lettere di assunzione (docc. 6 e 7 del ricorso); certificato di servizio per i citati periodi, rilasciato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Paritario (doc. 5 di parte ricorrente).

2.3. Ritene l'Ufficio che, stante la natura del presente procedimento, la documentazione allegata da parte ricorrente risulta sufficiente ad integrare la presumibile fondatezza della pretesa vantata.

2.3.1. D'altro canto, gli elementi portati dall'Amministrazione Scolastica a fondamento della rideterminazione del punteggio attribuito per disconoscimento del servizio prestato costituiscono solo indizi insufficienti a minare la fondatezza del *fumus boni iuris* del ricorrente.

Da un lato, il versamento dei contributi previdenziali non costituisce presupposto del riconoscimento del punteggio per le graduatorie di istituto e, comunque, l'inadempimento del datore di lavoro di per sé non costituisce dimostrazione della mancata prestazione dell'attività lavorativa.

D'altro canto, il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86 (Cass. pen. 22 luglio 2015, n. 38466): nel caso di specie, la certificazione prodotta dal ricorrente e attestante i servizi resi porta la firma di [], Dirigente Scolastico, che è soggetto diverso dal legale rappresentante della società Centro Studi Calabrie s.r.l., che gestiva l'Istituto.

Sul punto, l'Amministrazione Scolastica contesta la qualità di [] ma non allega chi fosse il Dirigente Scolastico, il Preside o il Coordinatore Didattico dell'Istituto "Cavour" di Corigliano, limitandosi a indicarne il legale rappresentante e l'istitutore della società.



2.3 Tali elementi complessivamente valutati, non possono che far ritenere la sussistenza del *fumus boni iuris* della pretesa del ricorrente volta al riconoscimento del servizio prestato presso l'Istituto Paritario "Cavour" di Corigliano Calabro.

3. Ai fini dell'integrazione del *periculum in mora*, non è sufficiente la prospettazione di un pregiudizio patrimoniale, peraltro integralmente ristorabile attraverso il risarcimento del danno qualora all'esito del giudizio di merito dovesse ritenersi effettivamente illegittima la condotta dell'Amministrazione Scolastica, ma è necessario che tale pregiudizio arrechi un serio pericolo alla parte, nel senso che senza la possibilità di lavorare la stessa non possa fare fronte alle necessità proprie e del nucleo familiare.

3.1. Nel caso di specie, il ricorrente, coniugato, ha allegato di vivere con la moglie disoccupata e i suoi tre figli minori e di non avere mezzi di sostentamento diversi dalla propria retribuzione: ne deriva che tale essendo la posizione del lavoratore, la rideterminazione della posizione nelle graduatorie di Istituto per l'anno scolastico in corso causerebbe un'inattività lavorativa che potrebbe comportare una lesione di diritti primari delle persone che vivono nel suo nucleo familiare, rimasto privo di reddito.

Deve pertanto ritenersi integrato il requisito del *periculum in mora*.

4. Tanto premesso il ricorso deve essere, in via cautelare, accolto.

5. La decisione sulle spese viene rinviata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

in accoglimento del ricorso proposto in via cautelare, accerta l'illegittimità del decreto n. 566 del 4 luglio 2019 di rettifica del punteggio emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.C. Villorba e Povegliano di Fontane di Villorba e accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio prestato presso l'Istituto Paritario "Cavour" di Corigliano Calabro in qualità di collaboratore scolastico negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005;

spese al merito.

Si comunichi alle parti.

Treviso, 27 settembre 2019

Il giudice

Pietro Gerardo Tozzi

